PDL 596 D'ORSO

Proposta di legge: D'ORSO ed altri: "Istituzione dell'Ordine delle professioni educative e disciplina dell'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista" (596)

Art. 1. **(Funzioni dell'educatore professionale sociopedagogico e del pedagogista)** 1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività di apprendimento svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. 2. Le figure professionali di cui al comma 1 operano nei servizi e nei presìdi socio educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: a) educativo e formativo; b) scolastico; c) socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché socio sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi; d) della genitorialità e della famiglia; e) culturale; f) giudiziario; g) ambientale; h) sportivo e motorio; i) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.	**Art. 1** Andrebbero inseriti non solo gli ambiti ma anche le attività tipiche: Per il pedagogista: "Il Pedagogista è lo specialista dell'Educazione e della Formazione dell'Uomo lungo tutto l'arco della sua vita ed opera, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, in una prospettiva di crescita personale e sociale, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale; nei servizi e presidi socio sanitari e della salute, per quanto concerne gli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Il Pedagogista si occupa di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza, supervisione e della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Si occupa inoltre di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti, famiglie e/o gruppi" Per l'educatore professionale socio-pedagogico: "L'Educatore professionale socio-pedagogico è il professionista dell'educazione e della formazione dell'Uomo, che opera in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, una prospettiva di crescita personale e sociale, con l'utilizzo di

	metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione. È un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione di interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della loro vita, nonché con attività di consulenza educativa, di didattica, di ricerca e di sperimentazione"
Art. 2. **(Requisiti per l'accesso alla professione di educatore professionale socio pedagogico e di pedagogista)** 1. Per esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L19, o avere conseguito la qualifica di educatore professionale socio pedagogico ai sensi dell'articolo 1, commi 597, 598 e 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. 2. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio abilitanti ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 4: a) laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LM-50; b) laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-57; c) laurea magistrale in scienze pedagogiche, classe LM-85; d) laurea magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93; e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, vecchio ordinamento.	

Art. 3. **(Ordine delle professioni educative)** 1. In ogni circoscrizione geografica corrispondente a una delle province esistenti alla data del 31 dicembre 2021 è costituito l'Ordine delle professioni educative. Qualora il numero dei professionisti residenti o con domicilio professionale nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale di cui all'articolo 5 e sentito l'Ordine interessato, può disporre che l'Ordine abbia competenza territoriale su due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero su una o più regioni. 2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della giustizia, d'intesa con la Federazione nazionale di cui all'articolo 5 e sentito l'Ordine interessato, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi. 3. **L'Ordine e la Federazione nazionale** di cui all'articolo 5: a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici; non svolgono funzioni di rappresentanza sindacale; d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle	**Art 3** FAVOREVOLI AD UN'ARTICOLAZIONE REGIONALE DELL'ORDINE MULTIALBO che curi la tenuta dei due albi permanenti degli Educatori Prof. SPG e dei Pedagogisti; D'accordo a quanto previsto dai commi c ed d: La formazione continua e obbligatoria costituisce il DNA dei Pedagogisti e degli EP. SP, i quali conseguono attestati di formazione e titoli nei più diversi ambiti lavorativi. È importante che la formazione professionale resti libera e legata alle scelte autonome del professionista, al pari di altre categorie, evitando con cura monopoli e impropri arricchimenti: *"L'Ordine in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, promuove, organizza e valuta le attività formative e i processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti".*

norme, di specifici elenchi; e) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti e alle attività formative; f) concorrono con le autorità locali e centrali allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine o la Federazione e contribuiscono, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, alla promozione, all'organizzazione e alla valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi di cui all'articolo 4, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti in Italia e all'estero; g) esercitano la funzione disciplinare separando la funzione istruttoria da quella giudicante, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare. A tale fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della rispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutto l'Ordine, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della giustizia. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; h) vigilano sugli iscritti agli albi di cui all'articolo 4, in qualsiasi forma giuridica svolgono la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta e alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle	

disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 4. Sono organi dell'Ordine delle professioni educative: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la commissione di albo; d) il collegio dei revisori. 5. L'Ordine procede all'elezione degli organi di cui al comma 4 favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6; 6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la composizione e le attribuzioni degli organi di cui al comma 4.	
Art. 4. **(Albi professionali)** 1. Ciascun Ordine delle professioni educative cura la tenuta di due albi permanenti, l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e l'albo professionale dei pedagogisti, nonché elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni educative, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 3. Per l'iscrizione all'albo è necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio ovvero esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine. 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti agli albi di cui al comma 1 del presente articolo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo articolo che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare	

l'iscrizione all'Ordine professionale italiano. 6. La cancellazione dagli albi di cui al comma 1 è pronunciata dal consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore della Repubblica, nei seguenti casi: a) perdita del godimento dei diritti civili; b) accertata carenza dei requisiti professionali; c) rinuncia all'iscrizione; d) morosità nel pagamento dei contributi previsti; e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 5. 7. La cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni successive, separate tra loro da intervalli temporali di un mese. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.	
Art. 5. **(Federazione nazionale)** 1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma, che assume la rappresentanza esponenziale delle professioni educative presso enti e istituzioni nazionali, dell'Unione europea e internazionali. 2. Alla Federazione nazionale di cui al comma 1 sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo degli Ordini territoriali e delle federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali. 3. La Federazione nazionale di cui al comma 1 emana il codice deontologico, approvato nel rispettivo Consiglio nazionale da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei consigli direttivi. 4. Sono organi della Federazione nazionale: a) il presidente; b) il Consiglio nazionale; c) il Comitato centrale; d) la commissione di albo; e) il collegio dei revisori. 5. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi di cui all'articolo 4. 6. Con decreto del Ministro della giustizia,	Art. 5 In relazione all'art. 5, PDL 596 (D'Orso) sulla federazione nazionale si esprime parere favorevole (in analogia con la FNO TSRM PSTRP) in quanto necessari alla rappresentanza di due professioni educative e pedagogiche e 20 ordini regionali.

da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la composizione e le attribuzioni del presidente, del Consiglio nazionale, del Comitato centrale e della commissione di albo. 7. Lo statuto della Federazione nazionale di cui al comma 1, approvato dal Consiglio nazionale, definisce: a) la costituzione e l'articolazione delle federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento; b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi; c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini; d) l'organizzazione e la gestione degli uffici, del patrimonio e delle risorse umane e finanziarie.	
Art. 6. **(Disposizioni transitorie)** 1. In via transitoria, il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici è riconosciuto ai seguenti soggetti: a) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, gli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico pedagogica; b) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei **convitti e degli educandati**, nonché, nelle more dello	**Art. 6** all'art. 6 PDL 596 (D'Orso) si propone l'aggiunta dell art. 6 bis che si riporta: Art. 6 bis Riorganizzazione delle professioni educative 1. Ogni riferimento alla professione di educatore per i servizi educativi per l'infanzia di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 si intende riferito alla professione di educatore professionale socio-pedagogico di cui alla presente legge; 2. I titoli di accesso alla professione di educatore per i servizi educativi per l'infanzia sono titolo di accesso all'albo degli educatori professionali socio pedagogici. 3.L'esercizio della professione di educatore per i servizi educativi per l'infanzia è subordinato all'iscrizione all'albo della presente legge. 4.La professione di educatore professionale socio-pedagogico è titolo di accesso alla professione di educatore in ambito penitenziario di cui all'articolo 82 della

svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, gli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo; c) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati. 2. Nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, gli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge possono assumere incarichi a tempo determinato in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati. 3. I diplomi di laurea in scienze dell'educazione e in pedagogia, a ordinamento quadriennale, costituiscono titoli per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 4; 4. In via transitoria, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti all'iscrizione agli albi di cui all'articolo 4 gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti che alla medesima data di entrata in vigore esercitano la professione di educatore professionale socio pedagogico e di pedagogista presso enti pubblici o privati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.	Legge 26 luglio 1975, n. 3354. 5.L'esercizio della professione di educatore in ambito penitenziario è subordinato all'iscrizione all'albo della presente legge. 6.L'educatore professionale socio pedagogico svolge le funzioni educative relative al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 7.La professione di educatore professionale socio pedagogico costituisce il titolo di accesso alla funzione di personale educativo nei convitti e negli educandati; 8.Le funzioni di coordinamento pedagogico territoriale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 sono svolte dal pedagogista iscritto all'albo professionale specifico e provvisto di laurea abilitante"

PROPOSTA DI LEGGE PDL VARCHI E ALTRI N. 659
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale

Art. 1. **(Definizione della professione di pedagogista)** 1. **Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che opera per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo** rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e il **trattamento** pedagogico dei disagi manifestati dal bambino e dell'adulto nei processi di apprendimento. 2. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. 3. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.	Nell' Art. 1 , viene proposta una definizione che si limita ad indicare gli ambiti, continuando la confusione, che ad oggi paghiamo, dalla mancata indicazione degli atti tipici del professionista, , e quindi Definizione del Pedagogista: : "Il Pedagogista è lo specialista dell'Educazione e della Formazione dell'Uomo lungo tutto l'arco della sua vita ed opera in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, in una prospettiva di crescita personale e sociale, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale; nei servizi e presidi socio sanitari e della salute, per quanto concerne gli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Il Pedagogista si occupa di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza, supervisione e della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Si occupa inoltre di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti, famiglie e/o gruppi".
Art. 2. **(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista)**	In relazione all'art. 2 in esame proponiamo che l'ESAME DI

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). 2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, sono ammessi all'esame di Stato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i laureati in pedagogia o in scienze dell'educazione con laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in possesso della documentazione che attesta l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.	ABILITAZIONE E TIROCINIO (ARTICOLI 2 E 4). venga attuato in analogia con le modalità di abilitazione previste per gli psicologi e assistenti sociali, che sono state semplificate (L.166/2021), **proponiamo di prevedere questa modalità semplificate** in maniera analoga con quanto avviene per queste due professioni ordinistiche mentre il tirocinio venga previsto all'interno del corso di studi con modalità dettate da uno specifico decreto ministeriale, e l'esame di stato venga gestito dall'Ordine Professionale.
Art. 3. **(Definizione della professione di educatore socio-pedagogico)** 1. L'educatore socio-pedagogico opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli ambiti socio-educativi, **programma, organizza e mette in atto progetti e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative.** 2. L'educatore socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private a carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello	**L'Educatore professionale socio-pedagogico** è il professionista dell'educazione e della formazione dell'Uomo, che opera in ambito educativo, formativo e pedagogico in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, una prospettiva di crescita personale e sociale, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione. È un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione di interventi educativi e

specifico ambito professionale.	supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della loro vita, nonché con attività di consulenza educativa, di didattica, di ricerca e di sperimentazione” Va inoltre ripristinata la denominazione di educatore professionale socio-pedagogico presente nella normativa previgente. Nella Pdl Varchi l’aggettivo professionale viene meno tutte le volte che lo si nomina, premessa inclusa. Inoltre, non viene definita l’identità dell’educatore professionale socio-pedagogico.
Art. 4. **(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore socio-pedagogico)** 1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nella sezione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, sono ammessi all'esame di Stato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo i laureati in scienze	TITOLI DI STUDIO I titoli di studio di accesso per il pedagogista (art. 2, c. 3) vanno dettagliati in maniera precisa (non c’è l’elenco delle lauree magistrali e specialistiche). Attualmente sono definite dalla L. 205/2017, art. 1, c. 595 (LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education). I titoli di accesso per l’educatore professionale socio-pedagogico dovrebbe prevedere oltre alla Laurea L19 in scienze dell’educazione e della formazione anche i titoli della sanatoria che è già

dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), in possesso della documentazione che attesta l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.	stata espletata (L.205/2017, art. 1, cc. 597 – 598), oltre alle lauree quadriennali (vecchio ordinamento) in pedagogia o scienze dell'educazione.
Art. 5. **(Istituzione dell'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative)** 1. È istituito l'albo professionale delle professioni pedagogiche ed educative, di seguito denominato «albo», **costituito da due sezioni**: a) sezione A, relativa ai pedagogisti; b) sezione B, relativa agli educatori socio-pedagogici. 2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.	manca "professionale" dopo la parola Educatore ARTICOLAZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE (ARTICOLO 5) Riteniamo che sia maggiormente conforme allo specifico della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista una articolazione in due albi separati piuttosto che un solo albo in due sezioni. Avremmo pertanto un ordine multialbo (come ad esempio avviene nel caso dell'ordine del Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).
Art. 6. **(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)** 1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale. 2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione	a) aggiungere alla parola "associazioni maggiormente rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative, "**istituite ai sensi della legge 4/2013 e iscritte del Registro Italiano delle professioni** ARTICOLAZIONE DEGLI ORDINI E CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE (ARTICOLI 6 E 8). L'ordine professionale è su base regionale e del suo funzionamento si dovrà occupare un successivo decreto ministeriale. Esiste poi un altro organismo denominato "Consiglio nazionale dell'ordine"; esso è composto dai presidenti degli albi, ma non c'è scritto che i presidenti degli albi siano eletti. Inoltre il consiglio nazionale

della presente legge.	dell'ordine è composto da più di 40 persone ed ad esso è demandata tra l'altro l'ordinaria amministrazione; sarebbe opportuno prevedere uno specifico organo di gestione (ad esempio una giunta) con compiti di ordinaria amministrazione. Riteniamo che questa articolazione necessiti di una revisione. Ad esempio, i presidenti dei consigli regionali potrebbero essere nel consiglio nazionale dell'ordine che a sua volta potrebbe eleggere al suo interno il presidente e la giunta. Oppure gli organi nazionali potrebbero essere eletti direttamente dagli iscritti agli albi.
Art. 7. **(Condizioni per l'iscrizione all'albo)** 1. Per essere iscritti all'albo è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione; c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.	
Art. 8. **(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)** 1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti delle sezioni A e B dell'albo dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è	

convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. 4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni: a) emana il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine; b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine; c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti nell'albo, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) determina i contributi annuali che devono essere corrisposti dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine.	
Art. 9. **(Equipollenza dei titoli)** 1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere	**ABOLIRE L'ART. 9** **Sia in quanto i decreti di equipollenza sono di competenza ministeriale, sia in quanto in contrasto con la normativa nazionale che ha già legiferato una sanatoria molto vasta e articolate.**

del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati da università italiane. 2. All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.	
Art. 10. **(Formazione dell'albo e istituzione dei consigli regionali e delle province autonome dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)** 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo. 2. Il commissario di cui al comma 1, **entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della prima sessione di ciascuno degli esami di Stato** di cui agli articoli 2 e 4, indìce le elezioni per l'istituzione dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori e un segretario, scegliendo tra funzionari della pubblica amministrazione.	**ABOLIRE IL COMMA DUE nella parte in cui si prevede la costituzione dell'albo solo a seguito dei risultati della prima sessione degli esami di stato:** **"*Il commissario di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della prima sessione di ciascuno degli esami di Stato di cui agli articoli 2 e***</br>Sostituendolo con: 2. Il commissario di cui al comma 1, indìce le elezioni per l'istituzione dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, tra tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di legge e che hanno presentato domanda entro tre mesi dalla promulgazione della seguente legge, anche se non in possesso del indicato Esame di Stato. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori e un segretario, scegliendo tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11. **(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)** 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione all'albo, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10: a) per la sezione A: 1) ai professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in quiescenza che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 3; 2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 3, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro; 3) ai laureati che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla pedagogia presso enti o istituzioni pubblici o privati; 4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale; b) per la sezione B: 1) a coloro che ricoprono o hanno	**ABOLIRE L'ART. 11** **Visto che non ci risulta che professori universitari non laureati in medicina possano entrare nell'albo dei medici sol perché insegnano nella Facoltà di Medicina, ne che i sociologi che insegnano al corso di laurea in servizio sociale possano entrare di diritto nel relativo albo, né che i pedagogisti che insegnano in numerose Facoltà di varie professioni, diventano di diritto ingegneri, architetti, medici, psicologi etc etc. si chiede di abolire l'art. 11** in quanto rappresenta una abnorme sanatoria di iscrizione ad un neonato Albo professionale, da parte di migliaia di formatori e non pedagogisti, che snaturerebbe l'Ordine, che si trasformerebbe in un ente formativo obsoleto, non in linea con la proposte di legge di istituzione di un albo professionale, rappresentativo di una precisa categoria e non di un progetto di business. In sede di prima applicazione della presente legge, entrano di diritto nei relativi albi professionali esclusivamente i laureati previsti ai sensi della legge 205/17 e coloro che hanno conseguito la qualifica di educatore professionale socio pedagogico commi 597-598 della succitata legge.

ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore, per l'accesso al quale è richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro; 2) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati.	

Proponiamo che venga snellita la fase attuativa prevista dalla Pdl Varchi, che prevede cinque rimandi ad atti successivi:

- art. 2, c. 2. Dpr sull'esame di stato
- art. 2 c. 3. Dm Università per definire le modalità di svolgimento del tirocinio professionale
- art. 6 c. 2 sull'articolazione degli ordini è previsto un Dm "del Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative"
- art. 8, c. 2. Atto di convocazione del Consiglio nazionale dell'Ordine da parte del Ministero della giustizia
- art. 10 c. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo

Nello specifico potrebbe trattarsi forse di un decreto interministeriale

PROPOSTA DI LEGGE N. 991

d'iniziativa della deputata MANZI

Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale

Art. 1. **(Finalità)** 1. Al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, di prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio, di violenza, di bullismo e di abbandono, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e dei docenti, è istituito l'albo professionale dei pedagogisti scolastici e degli educatori scolastici.	**PROPOSTA DI LEGGE GIA' INTEGRATE NELLE PRECEDENTI PDL IN QUANTO IL PEDAGOGISTA E L'EDUCATORE SCOLASTICO E' UNA DEGLI AMBITI PREVISTI DALLA LEGGE 205/17 E NON VA SCORPORATO COME PROFESSIONE A SÉ STANTE.**
Art. 3. **(Educatore scolastico)** 1. Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l'educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e a migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori. 2. L'educatore scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con i docenti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative. 3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 della presente legge è condizione per l'esercizio della professione di educatore scolastico. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico attribuita con laurea L19 di cui al comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	
Art. 4. **(Istituzione dell'albo professionale dei**	

pedagogisti scolastici e degli educatori scolastici) 1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti scolastici e degli educatori scolastici, di seguito denominato «albo», costituito da due sezioni: a) sezione A, in cui sono iscritti i pedagogisti scolastici; b) sezione B, in cui sono iscritti gli educatori scolastici. 2. Gli iscritti all'albo di cui al comma 1 del presente articolo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.	
Art. 5. **(Condizioni per l'iscrizione all'albo)** 1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione; c) avere la residenza in Italia o la residenza all'estero per comprovati motivi di servizio, in qualità di pedagogisti o di educatori socio-pedagogici, presso enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.	